

Il sottosegretario GIACOMELLI risponde all'interrogazione n. 3-01468 del senatore Giroto e altri sui sistemi efficienti di utenza.

In relazione a quanto richiesto sulla definizione di "Unità di consumo" evidenzia che il decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede, tra l'altro, che i SEU (sistemi efficienti di utenza) siano caratterizzati da un unico cliente finale e che vi sia un'unica area interamente nella piena disponibilità dell'unico cliente finale. Nel dare attuazione a tale decreto legislativo occorre quindi implementare strumenti che consentano di individuare in modo univoco l'unico cliente finale e l'area di pertinenza. Tali strumenti devono anche evitare interpretazioni estensive della legge finalizzate ad ammettere all'interno dei SEU realtà piuttosto estese in cui, pur esistendo una pluralità di clienti finali, opera un unico intermediario che potrebbe essere erroneamente considerato come cliente finale unico.

Il cliente finale è definito dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (in seguito modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011) come un soggetto che acquista energia elettrica per uso proprio. Al fine di tenere conto in modo univoco di tutto ciò e di non includere in tale definizione gli intermediari, è stata introdotta la definizione di unità di consumo, facendo riferimento a quanto già esistente in ambito catastale (da qui deriva il riferimento alle unità immobiliari). La definizione di unità di consumo consente perciò di escludere dal SEU i sistemi estesi che, di fatto, sono multicliente (quali i centri commerciali, gli ospedali e gli aeroporti comprensivi di alberghi, parcheggi e negozi), evitando che essi siano impropriamente considerati come sistemi monocliente per il solo fatto di avere un intermediario unico (tipicamente il consorzio) o una bolletta energetica unica.

Anche la Commissione Europea (nota interpretativa del 22 gennaio 2010) identifica tali realtà complesse, a fini industriali e commerciali, tra i sistemi di distribuzione chiusi che, per come sono definiti dalla direttiva 2009/72/CE, sono ben diversi dai SEU.

In merito agli aspetti sollevati dagli interroganti sulla presunta inclusione tra i SEU degli impianti ibridi, segnala che il decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede, tra l'altro, che i SEU siano caratterizzati dalla presenza d'impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento. Non rientrano, pertanto, tra i SEU i sistemi caratterizzati da impianti ibridi, cioè quelli alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili.

Tecnicamente sono impianti ibridi anche gli impianti che utilizzano fonti non rinnovabili solo in quantità strettamente necessaria per consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, soprattutto nella fase di accensione (tipicamente impianti alimentati da biomasse).

Dal punto di vista normativo, invece, l'energia elettrica complessivamente prodotta dagli impianti ibridi per i quali l'energia elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili non supera il 5 per cento del totale è sempre stata considerata energia elettrica al 100 per cento prodotta da fonte rinnovabile (si vedano il decreto interministeriale 18 dicembre 2008 e il decreto interministeriale 6 luglio 2012). Per questo motivo, si ritiene che tale equiparazione sia legittima anche nel caso dei SEU al fine di evitare disparità di trattamento.

Si vuole evidenziare, infine, che ciò non significa comprendere tra i SEU i termovalorizzatori di rifiuti, né in generale gli impianti alimentati da rifiuti, perché per essi l'incidenza della produzione elettrica imputabile alle fonti non rinnovabili è ben superiore al 5 per cento del totale (dell'ordine di grandezza del 50 per cento).

Ciò significa invece comprendere tra i SEU gli impianti che, seppur concettualmente classificabili tra gli ibridi, utilizzino le fonti non rinnovabili in quantità minimale al solo fine di consentire l'utilizzo delle fonti rinnovabili, come peraltro già previsto da tutte le normative vigenti in materia d'incentivazione.

Se così non fosse, la gran parte degli impianti alimentati da biomasse non potrebbe rientrare tra i SEU.

Il senatore [GIROTTA](#) (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, in quanto ritiene che anzi alimenti ulteriori dubbi interpretativi circa la legislazione in materia di sistemi efficienti di utenza, la cui attuale complessità allontana gli investitori esteri dal nostro Paese a vantaggio di altri mercati, che, pur offrendo rendimenti più bassi, garantiscono una maggiore chiarezza e stabilità normativa. Invita quindi il Ministero dello sviluppo economico a tenere conto dei danni che tale situazione comporta ai settori delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e alle relative filiere industriali italiane, le quali, oltre a trovarsi in gravi difficoltà economiche, stanno anche perdendo la loro *leadership* tecnologica a favore, per esempio, delle loro concorrenti cinesi.

In conclusione, ribadisce l'opportunità di semplificare e snellire la normativa oggetto dell'interrogazione, nonché la necessità di sostenere le aziende legate alla *green economy*, eliminando anche gli incentivi destinati alle fonti fossili.

Intervenendo incidentalmente, il sottosegretario GIACOMELLI concorda con il senatore Girotto circa l'opportunità di una normativa chiara e meno soggetta a interpretazioni e preannuncia la disponibilità del Governo a un confronto con le varie forze politiche al fine di un intervento in tal senso.